



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Sent. 518/2012
Dep il 5/4/12
N 3541/M Ror
N 1558 Cron
N 1142/Rep
/12

Il Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3541 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011, posta in deliberazione all'udienza del 15.12.2011, vertente

TRA

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLA & C. Sas,

elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto, via Romanina, 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Guidotto che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

attrice

CONTRO

ANDREON ARREDAMENTI Srl,

elettivamente domiciliata in Treviso, largo Porta Altinia, 6, presso lo studio degli avv. Giovanni Bonotto e Emanuela Bottega che la rappresentano e la difendono per procura a margine del ricorso per DI n. 1347/2009

convenuta

E

ANDREON FRANCESCO,

elettivamente domiciliato in Treviso, largo Porta Altinia, 6, presso lo studio degli avv. Giovanni Bonotto che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

convenuto

CONCLUSIONI: all'udienza del 15.12.2011 i procuratori concludevano come segue:

per parte attrice *"come da memoria 183 comma 6 n. 1 cpc depositata in data 24.10.2011 [nel merito in via principale, accertato e dichiarato per i motivi dedotti in atti il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/2000 emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi in conseguenza che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti per il tramite della Andreon Arredamenti Srl e/o comunque della Andreon Arredamenti Srl medesima a Essedi Studio e Associati di Sandro Dalla valle & C. Sas non hanno di natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti Srl a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi s.a.s., con conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi posti in essere relativi al procedimento esecutivo n. 2642/2010 R.G. ES. del Tribunale di Treviso. In particolare, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 04.10.2010 dal G.E. G.O.T. Dott.ssa Marica Loschi, in virtù della quale è stata assegnata a favore della Andreon Arredamenti s.r.l. la somma di € 6.192,01 detenuta dal sig. Francesco Andreon, terzo pignorato, per conto della Essedi s.a.s. e, per l'effetto, condannare la Andreon Arredamenti s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della predetta somma, oltre agli interessi di legge maturati nel frattempo e fino all'effettiva restituzione. Sempre nel merito: accertata l'inesistenza del diritto di Andreon Arredamenti s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi s.a.s., con l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 2642/2010 R.G. ES. del Tribunale di Treviso, condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, la medesima Andreon Arredamenti s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi s.a.s. quali emergeranno nel prosieguo della causa, ovvero determinabili anche in via equitativa e nei limiti dello scaglione di valore dichiarato. In via subordinata: accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti s.r.l. nel procedere ad*

esecuzione forzata nei confronti di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s, per i motivi di cui in parte motiva, condannare la medesima Andreon Arredamenti s.r.l. al risarcimento in favore di Essedi s.a.s di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari"]";

per Andreon Arredamenti Srl: "come in comparsa di costituzione e risposta ["nel merito: dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte svolte dall'attrice Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas e comunque infondate in fatto ed in diritto; accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas nell'introduzione dell'opposizione all'esecuzione come svolta e del presente giudizio di merito, condannare a medesima al risarcimento dei danni tutti subiti dalla convenuta Andreon Arredamenti Srl a seguito dell'infondata domanda svolta, anche ex art. 96 cpc, primo comma. Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari"] ed in via istruttoria come da memoria 183 comma 6 n. 2 cpc depositata in data 23.11.2011";

per Andreon Francesco: "come in comparsa di costituzione e risposta ["Nel merito: il sig. Andreon quale terzo pignorato nulla può dire in ordine alle domande afferenti alla regolarità della procedura espropriativa per quanto possa osservare che la stessa sia svolta in assoluta regolarità. In relazione alla domande ultronee incidentalmente avanzate respingersi integralmente le stesse in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, eccependone la litispendenza con il procedimento pendente avanti al Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Conegliano R.G. n. 2628/2009. Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari"] ed in via istruttoria come da memoria 183 comma 6 n. 2 cpc depositata in data 23.11.2011".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare è opportuno qualificare la presente azione all'interno della opposizione alla esecuzione anziché come opposizione agli atti esecutivi,



avendo essa ad oggetto l'inesistenza del diritto di Andreon Arredamenti Srl a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi Sas. In tale modo si ritiene, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla tempestività o meno della opposizione ex art. 617 cpc.

Ciò premesso, la opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile.

Nel caso di specie l'opponente ha agito in giudizio ex art. 615 cpc, lamentando l'insussistenza del titolo, presupposto dell'azione esecutiva, in base al quale è stato emesso il DI n. 1347/2009, ossia la insussistenza del diritto della Andreon Arredamenti Srl alla restituzione di quanto pagato in ottemperanza di una sentenza di primo grado passata in giudicato a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti alla Corte di Appello.

Sono, pertanto, circostanze pacifiche che il titolo posto alla base del precetto è la ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà del 16 novembre 2009 emessa in sede di opposizione al DI e che l'azione esecutiva sia già stata intrapresa.

In relazione alla esecuzione intrapresa sulla base di un DI, la giurisprudenza, pur riconoscendo un interesse attuale e concreto in capo all'ingiunto ad agire ex art. 615 cpc, limita tale possibilità all'ipotesi in cui il titolo, posto alla base del precetto, ancora non sia venuto meno nonostante la sopravvenuta inefficacia a seguito, come nel caso di emissione di un provvedimento di sospensione ex art. 649 cpc. Nella ipotesi, invece, in cui la esecuzione non sia ancora iniziata ma la parte sia comunque minacciata in forza di precetto emesso sulla base di un DI provvisoriamente esecutivo, la giurisprudenza afferma concordemente che il debitore che abbia già promosso un giudizio di opposizione alla ingiunzione, non possa proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, ritenendo che tale opposizione non possa avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta. In tale ipotesi, infatti, secondo la Suprema Corte mancherebbe un interesse in capo al debitore alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esauendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte



istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (cfr. Cass. 8331/2001).

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice deve essere limitata solamente all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità, con conseguente impossibilità per il debitore esecutato di contestare nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti in quanto le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (cfr. Cass. 24752/2008).

È evidente, alla luce di tali principi giurisprudenziali, che nel caso di specie, essendo già iniziata l'esecuzione, presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un interesse in capo al debitore ad agire ex art. 615 cpc sono le circostanze che nelle more del procedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano determinato il venire meno della provvisoria esecutorietà del DI ovvero che la formula esecutiva sia stata concessa illegittimamente in mancanza dei presupposti di legge ovvero che ricorrano elementi da cui dedurre la inesistenza giuridica del titolo.

In realtà, dalla istruttoria non è emersa la sussistenza di alcuno di questi presupposti.

Infatti, la Essedi Studio ha agito limitandosi a chiedere l'accertamento negativo dell'esistenza del credito preteso da Andreon Arredamenti Srl, adducendo a sostegno della domanda circostanze esclusivamente attinenti al merito della decisione le quali sono già state sottoposte al vaglio del GI della opposizione.

È evidente, quindi, che in mancanza dei presupposti di cui sopra, allo stato, non sussiste alcun interesse in capo al debitore a proporre opposizione ex art.

615 cpc, potendo essere il suo diritto già interamente soddisfatto a seguito della pronuncia in sede di opposizione alla ingunzione.

Dall'inammissibilità della opposizione consegue il rigetto della domanda ex art. 96 cpc. e di ogni altra domanda volta al risarcimento del danno.

Deve essere, inoltre, rigettata la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte della convenuta Andreon Arredamenti Srl, non avendo provato né tanto meno allegato il pregiudizio subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore, si ritiene che nel caso di specie debba procedersi a una sola liquidazione in quanto l'opera defensionale, anche se formalmente non unica, ha comportato sostanzialmente la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass. 21064/2009).

Le spese di lite sono liquidate secondo equità a seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico da parte del DL. 1/2012, utilizzando come mero parametro il DM 8 aprile 2004 in attesa della emanazione del nuovo DM che disciplinerà la materia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la opposizione in quanto inammissibile;
- Rigetta le domande ex art. 96 cpc e di risarcimento del danno;
- Condanna Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas al pagamento in favore di Andreon Arredamenti Srl e Andreon Francesco delle spese di lite che liquida in complessivi € 30,00 per spese ed in € 2.300,00 per competenze del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, il 4 aprile 2012.

Il Giudice,

SAVOTI

Trasmessa in originale alla cancelleria in data 4.04.2012 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

[Signature]

Pagina 6 di 6

Depositato in Cancelleria

5 APR. 2012

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ